

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Giovanna OLLA'	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino (CF [OMISSIS]) in persona del suo Presidente, avv. [OMISSIS], rappresentato e difeso dallo stesso avvocato, in forza di delibera consiliare assunta il 23 luglio 2021 (CF [OMISSIS] p.e.c. [OMISSIS]) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, [OMISSIS] avverso la decisione prot. N. 8994/2021 emessa nel procedimento n. 499/2015, ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 2 agosto 2021

per il ricorrente, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino nessuno è comparso;

è presente il difensore dell'avv. [AAA] avv. [OMISSIS];

Il Consigliere relatore avv. Vittorio Minervini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del COA di Torino;

Inteso l' avv. [OMISSIS], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

L'avv. [AAA] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 9 commi 1 e 2, 30 comma 1 63 e 64 CDF (artt. 5, 41, 56 e 59 codice previgente) in quanto non osservava i doveri di dignità, probità e decoro nello svolgimento della propria attività professionale, compromettendo con il proprio comportamento la dignità della professione e l'affidamento dei terzi ed ometteva di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi e ciò a tutt'oggi. L'incolpato, mediante artifici e raggiri, consistiti nell'iniziare a frequentare [BBB] (che aveva incaricato di effettuare le pulizie presso la sua abitazione e presso lo studio professionale) e i suoi famigliari, raccontando loro piangendo che versava in una situazione debitoria che non gli consentiva neppure di procurarsi il necessario per mangiare e mantenere la famiglia, che si sarebbe interessato alla religione dei testimoni di Geova professata dal [BBB] e dai suoi famigliari presso le cui abitazioni si recava la domenica per leggere la Bibbia, promettendo a [BBB] che lo avrebbe fatto lavorare presso il suo studio di Praga dove avrebbe guadagnato ingenti somme di denaro, ovvero prospettando investimenti i una fantomatica società finanziaria, si faceva consegnare il complessivo importo di Eur 16.900,00. In particolare egli conseguiva dal [BBB] e dalla [CCC], cui assicurava la restituzione realtà mai avvenuta, le seguenti somme:

- *in data 30.01.2007 assegno di € 3.000,00, con impegno a consegnare la corrispondente somme in contanti per la quale rilasciava ricevuta;*
- *in data 14.02.2007 assegno di € 1.000,00, con impegno a coprirlo entro la data del 15.03.2007;*
- *assegno di € 3.000,00 con promessa di copertura entro il 05.03.2007 (ovvero bonifici per tota 7.000,00);*
- *in data 19.03.2007 assegno di € 4.200,00 con assicurazione di copertura settimana in corso;*
- *in data 11.04.2007 bonifico bancario per la somma di € 5.700,00, effettuato da [CCC] in favore di Porsche Financial Service Italia S.p.a., relativo al rateo di pagamento dell'autovettura del [AAA] per il mese di Gennaio 2007.*

Il comportamento dell'incolpato ha creato un vulnus alla propria reputazione e all'immagine della professione forense, posto che, nonostante le reiterate richieste, egli non ha ad oggi restituito gli importi ottenuti secondo le modalità sopra descritte.

In Feletto, Ozegna e altrove da epoca imprecisata dell'anno 2007 a tutt'oggi".

Il procedimento traeva origine da un procedimento penale radicato avanti il Tribunale di Ivrea nei confronti dell'avv. [AAA] all'esito di denuncia querela presentata dai sigg.ri [BBB] e [CCC] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv cp, 640 cp e 61 n. 11 cp, relativa a condotte tenute nell' anno 2007; il processo veniva celebrato nell'anno 2015 ed il Giudice, accertata la

sussistenza dei fatti ascritti all' imputato, lo proscioglieva per intervenuta prescrizione.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, aperto il procedimento all'esito della notizia delle condotte penalmente rilevanti e risalenti all'anno 2007 come accertate incidentalmente nella sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, contestava all'avv. [AAA] i medesimi fatti, in quanto rilevanti ai fini disciplinari per la violazione degli artt. 9 comma 1 e 2, 30 comma 1, 63 e 64 Codice Deontologico Forense (artt. 5,41, 56 e 59 codice previgente) rinviandolo al dibattimento; all' esito della discussione, il difensore dell'incolpato richiedeva la declaratoria di non luogo a provvedere per intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ed il Consiglio Distrettuale di Disciplina riteneva l'eccezione fondata, deliberando di non esservi luogo a procedimento disciplinare per intervenuta prescrizione

Avverso tale decisione il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino ha proposto tempestiva impugnazione deducendo un unico motivo di censura, richiedendo la riforma della decisione assumendo che le violazioni addebitate all'avv. [AAA] siano di carattere permanente, atteso che la contestazione attiene altresì alla ritenzione di somme indebitamente percepite e, pertanto, finchè perduri tale condotta il termine prescrizione non inizi a decorrere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avv. [AAA] venne rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Ivrea con l'accusa di aver commesso i delitti di cui all'art. 81 cp, 640, 61 n. 11 c.p. per condotte tenute nell'anno 2007 a danno di [BBB] e [CCC]. Il Tribunale, riconoscendo incidentalmente la sussistenza dei fatti contestati, proscioglieva l'avv. [AAA] per intervenuta prescrizione degli addebiti in sede penale. All'esito della notizia della decisione assunta dal giudice penale, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino contestava all'avv. [AAA] i medesimi fatti, assumendo che tale condotta integrava la violazione degli artt. 9 commi 1 e 2, 30 comma 1 63 e 64 CDF (artt. 5, 41, 56 e 59 codice previgente), riferendosi all'accertamento del fatto come compiuto dal giudice del Tribunale di Ivrea.

Per quanto riferito dal Tribunale, l'istruttoria dibattimentale aveva dato prova della richiesta di danaro rivolta dall'avv. [AAA] al [DDD] e alla [CCC] in quali, nel periodo gennaio – aprile 2007 avevano consegnato l'importo complessivo di € 16.900,00, sulla promessa della restituzione di detta somma.

Nella valutazione degli elementi di fatto come riferiti in sentenza dal Tribunale di Ivrea non può esser condivisa la affermazione secondo la quale l'avv. [AAA] deve esser riconosciuto come responsabile dei reati a lui ascritti perché sussistente piena prova della dazione di danaro da parte del [DDD] e della [CCC], in quanto l'addebito mosso all'avvocato in sede penale era integrato dalla contestazione di aver utilizzato artifici o raggiri per indurre la consegna del danaro ottenuto dal [AAA]. Per quanto emerge dagli atti del procedimento, la richiesta del prestito reiterata dal [AAA] ai sigg. [DDD] e [CCC] era unicamente giustificata

da propria contingente necessità, con la promessa della restituzione delle somme mutate. Il Consiglio di Disciplina ha inteso contestare le medesime circostanze di fatto, senza attenta lettura degli atti a sua disposizione, comprendendo così nel capo di incolpazione quelle condotte contestate all'avvocato il quale avrebbe indotto con artifici o raggiri i suoi due conoscenti alla consegna di somme di danaro, nonché, contrariamente a quanto accertato, riferendo tali condotte all'ambito professionale dell'avvocato.

Così meglio definiti i confini entro i quali avrebbe dovuto esser contenuta la analisi del fatto e la conseguente contestazione degli addebiti all'incolpato da parte del Consiglio di Disciplina, deve esser valutata unicamente la condotta contestata all' avv. [AAA] nel capo di incolpazione laddove si afferma che, a fronte dell'ottenimento di somme ricevute a mutuo non accompagnata dalla loro restituzione ...*il comportamento dell'incolpato ha creato un vulnus alla propria reputazione e all'immagine della professione forense, posto che, nonostante le reiterate richieste, egli non ha restituito gli importi ottenuti secondo le modalità sopra descritte* condotte queste violative i precetti di cui agli artt. 63 e 63 del Codice disciplinare forense.

Nel corso del dibattimento svolto avanti il Consiglio di Disciplina, la difesa dell'imputato eccepiva il decorso del termine prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare, considerato che i fatti contestati risalivano al periodo gennaio – aprile 2007: il Consiglio di Disciplina, con motivazione che non può esser condivisa, ha accolto l'eccezione, ritenendo prescritto l'illecito contestato all'incolpato.

Si deve invero ricordare che il *dies a quo* per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa.

La mancata restituzione di somme di competenza altrui – condotta contestata all'incolpato - si è suscettibile di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell'azione disciplinare. Tale principio è stato più volte ribadito nelle precedenti decisioni di questo Consiglio e confermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. N. 13379/2016)

Il Consiglio di Disciplina afferma in motivazione di discostarsi consapevolmente da precedenti giurisprudenziali che non condivide, espressamente affermando la volontà di discostarsi da un'impostazione ermeneutica definita come *granitica*.

Lo sforzo motivazionale del Consiglio di Disciplina, che ritiene di valorizzare l'aspetto della

piena esplicazione del diritto di difesa dell'imputato in sede penale e dell'incolpato in sede civile, non coglie nel segno. Prescindendo da ogni altra dissertazione in merito all'esplicazione del diritto di difesa dell'incolpato, nel caso di specie la condotta, che in ipotesi potrebbe esser consigliata dalla tattica del difensore di perseverare nel diniego alla restituzione delle somme ricevute per non dar prova della illecita locupletazione delle stesse, confligge con l'accertamento contenuto nella sentenza del Tribunale, non contestato dall'avv. [AAA] in alcuna parte del giudizio penale e del procedimento, che cristallizza altra verità processuale, ovvero la ricezione di somme a titolo di mutuo e la loro mancata restituzione ai sigg.ri [BBB] e [CCC], nonostante espresse richieste.

Del pari non può esser condivisa la considerazione ulteriore secondo la quale la contestazione di un illecito definito come permanente potrebbe avvenire solo allorquando cessi tale condotta: la motivazione assunta dal Consiglio di Disciplina confligge ontologicamente con la nozione stessa di illecito continuato o permanente in quanto, in tale tesi, se il precetto che ne definisce la punibilità dovesse esser subordinato alla cessazione della condotta, rimarrebbe inattuato.

Si deve quindi pervenire all'accoglimento del ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, considerando che l'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 Cdf) è illecito di natura permanente, e quindi la prescrizione comincia a decorrere dalla data di cessazione della condotta. Nel caso di specie, la condotta perdura sino a quando perdura la volontà di ritenere le somme percepite per le quali sussiste obbligo di restituzione. Inoltre, si deve affermare che la condotta dell'avv. [AAA], assunta al di fuori della propria attività professionale sia da considerarsi censurabile tanto in quanto di pregiudizio della professione, con pregiudizio dell'affidamento dei terzi nei confronti degli esercenti la professione forense.

Di contro, non hanno fondamento in fatto le condotte contestate nel capo di incolpazione come violative del precetto dell'art. 30 CDF, in quanto il denaro venne ricevuto senza alcun riferimento alla attività professionale

Deve quindi esser affermata la responsabilità dell'avv. [AAA] limitatamente alla violazione dei precetti dell'art. 63 e 64 Codice Deontologico Forense, per aver omesso di restituire le somme ricevute a mutuo dai sigg.ri [BBB] e [CCC] nel periodo gennaio – aprile 2007, nonostante le reiterate richieste ricevute per le loro restituzione, omissione perdurante nel tempo.

La condotta come accertata in capo all'avv. [AAA] integra quindi sia il disposto dell'art. 63, che dell'art. 64 Codice Deontologico Forense.

Accertata la responsabilità per il fatto così definito, si deve pervenire alla valutazione della sanzione da irrogare: l'art 63 CDF prevede la sanzione edittale dell'avvertimento, e l'art. 64 CDF della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi ovvero

nella sanzione attenuata nella censura.

Si deve ricordare che spetta agli Organi disciplinari, ai sensi dell'art. 21 del Codice Disciplinare Forense, l'applicazione della sanzione come adeguata e proporzionata alla gravità della violazione. Nel caso di specie non può prescindersi dalla valutazione del tempo che è trascorso dall'epoca in cui si deve collocare la condotta che ha generato l'illecito deontologico l'anno 2007, sino alla celebrazione nell'anno 2015 del procedimento penale e quindi del procedimento disciplinare del 2021, nonché deve esser considerato che, ad oggi, non sono noti precedenti affermazioni di responsabilità per condotte contrarie ai precetti del Codice Deontologico Forense in capo all' avv. [AAA].

Su tali considerazioni, quindi, si ritiene che la sanzione che deve esser comminata ,sia quella della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino avverso la decisione prot. N. 8994/2021 emessa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino nel procedimento n. 499/2015, ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 2 agosto 2021; accerta in capo all' avv. [AAA] la violazione degli artt. 63 e 64 Codice Deontologico Forense per il fatto addebitato e commina la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2022

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 25 giugno 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria